

TI_GERICHTE INC.2001.31402 vom 28. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.31402

FR: TI_GERICHTE INC.2001.31402 du 28 juin 2001

IT: TI_GERICHTE INC.2001.31402 del 28 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La legittimazione della reclamante è data. L'ordine impugnato la tocca direttamente nei suoi propri interessi. Il reclamo è pure tempestivo.

E. 2

I principi generali in materia di perquisizione e sequestro possono essere riassunti come segue. In diritto, l'art. 161 cpv. 1 CPP impone al magistrato penale di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo, alternativamente o cumulativamente come mezzi di prova o in quanto passibili di confisca o devoluzione allo Stato. Il sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti di cui sopra al seguito della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione preliminare, per decisioni del magistrato requirente e quelle del giudice del merito, come evidenziato nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e delle decisioni di confisca, restituzione o devoluzione (sequestro confiscatorio) (v. decisione 8 maggio 1998, inc. GIAR 516.97.3, in: Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 359). Nella rinnovata forma in vigore dal 1° agosto 1994, le norme sulla confisca penale (artt. 58 ss. CPS) ribadiscono l'obbligo di confisca di ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale ottenuto in maniera illecita: la definizione dei valori patrimoniali di cui all'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS riprende le previgenti dottrina e giurisprudenza (v. Niklaus Schmid, *Das neue Einziehungsrecht nach Art. 58 ff. StGB*, in: RPS 113 [1995], p. 321 ss., pto. 4.2.1 p. 331 e nota 45, con rinvii). Sottostanno a tale tipo di confisca ai sensi dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS anche cosiddetti valori sostitutivi ("Surrogate", v. Schmid, cit., pto. 4.3.2, p. 334 ss.). Completamente rivisto è l'istituto della confisca risarcitoria ai sensi dell'art. 59 cfr. 2 cpv. 1 CPS: essa permette al giudice (di merito) di ordinare un risarcimento in favore dello Stato (con eventuale successiva assegnazione alla parte lesa in applicazione dell'art. 60 CPS), se - pur essendo dati i presupposti per una confisca ex art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS - i valori patrimoniali di cui all'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 CPS non siano più reperibili (v. Schmid, cit., pto. 4.3.1, p. 333 s.; pto. 4.3.2, p. 336) oppure debbano venir attribuiti direttamente alla parte lesa in applicazione dell'art. 59 cfr. 1 cpv. 1 ultima frase CPS (v. Schmid, cit., pto. 4.4.1, p. 339). Infine, la misura può essere ordinata non solo nei confronti dell'autore, bensì anche di terzi che abbiano beneficiato dei proventi del reato, a meno che non trovino applicazione le eccezioni contemplate all'art. 59 cfr. 1 cpv. 2 CPS (art. 59 cfr. 2 cpv. 1 ultima frase CPS; v. Schmid, cit., pto. 4.3.3, p. 336 ss.). Per non vanificare la portata di questa norma, il magistrato inquirente può ordinare il sequestro di tali beni a titolo

probatorio, confiscatorio (art. 161 cpv. 1 e 2 lit. b CPP; v. Schmid, cit., pto. 6.3, p. 362) oppure risarcitorio (art. 59 cfr. 2 cpv. 3 CPS). Un ordine di perquisizione e sequestro bancario rappresenta un attentato ai diritti personali, e può causarne pregiudizio. Come ogni misura d'inchiesta, pertanto, deve soddisfare tre presupposti sostanziali: deve poggiare sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve apparire necessario per il giudizio di merito (nel senso che deve essere connesso con l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti processuali e di giudizio, v. decisione 17 agosto 1998 in re E.F., inc. GIAR 501.98.2 consid. 2), infine deve essere rispettoso del principio di proporzionalità (v. Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd. Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). La verifica della fondatezza di questi presupposti, per il doveroso scrupolo di rispetto dei diritti individuali, deve essere costante negli incumbenti dell'autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire dal sospetto all'apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatatamente approfondito con gli accertamenti probatori del caso (v., in contesto più generale, Piquerez, cit., margin. 1116 ss.). La misura ordinata dal Procuratore Pubblico deve inoltre essere rispettosa del principio di proporzionalità (v. Rep. 131 [1998] nr. 117, consid. 1a p. 360; decisione 31 marzo 2000 in re banche X e Y, inc. GIAR 386/387.99.15, consid. 2b p. 6). Pacifico che anche il sequestro del provento di reato acquisito da un terzo (art. 59 cifra 1 cpv. 2), così come quello ai fini di garanzia del risarcimento compensatorio (art. 59 cifra 2 cpv. 3 CP) debbono rispettare i principi menzionati con la precisazione che la connessione ai fini del giudizio di merito è, nel secondo caso, l'appartenenza del bene (o valore) alla sfera economica dell'indiziato/accusato. Va subito detto che, di principio, il sequestro di una garanzia bancaria, così come di un pegno, non è escluso nell'ambito dell'applicazione degli artt. 161 CPP, in relazione con 58 e 59 CP (FF 1993, Volume III, p. 217 a 220.; GIAR 27.11.2000 in re BP; si veda pure per analogie con misure provvisoriale in campo civile o esecutivo DTF 122 III 321, D. Guggenheim, Les contrats dans la pratique bancaire suisse, Ginevra 2000, p. 364 a 367).

E. 3

Questo giudice (richiamato il fatto che nell'esame dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve imporsi precisi limiti, derivantigli da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l'esistenza dei presupposti formali per l'emanazione dell'ordine contestato, e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato -, e dall'altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall'inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio) ha già avuto modo di determinare, in decisione parallela concernente lo stesso ordine di perquisizione e sequestro, che nel caso in esame i gravi indizi di reato sono dati. Considerato che la qui reclamante è "terza" per rapporto all'inchiesta, si riprende unicamente l'elemento principale per cui si è giunti a quella conclusione e cioè il fatto che più fonti indicano che i titoli depositati nell'autunno del 2000 su di una relazione presso _____, titoli che sono stati messi a pegno per gli impegni della _____ che, a sua volta, ha chiesto alla banca l'emissione della garanzia oggetto del presente reclamo, provengono da un furto (scritto _____ 21 febbraio 2001 in AI 1; documentazione proveniente dalla polizia _____ trasmessa da UFP con scritto 6 marzo 2001 in AI 4). Questo ed altri elementi, che non è il caso di riprendere in questa sede (per la già menzionata sostanziale terzietà dei reclamanti al procedimento e considerato anche l'esito della presente decisione), fanno sì che le ipotesi accusatorie alla base dell'ordine impugnato

(artt. 160 e 305 bis CP) non appaiono inverosimili e sono sufficienti a giustificare l'ordine di perquisizione e sequestro.

E. 4

Pacifico che l'ordine di non dar seguito alla garanzia non persegue fini probatori, per gli stessi bastando la perquisizione e l'acquisizione della relativa documentazione. Per quanto concerne gli eventuali scopi confiscatori va detto quanto segue. Come giustamente osservato dal reclamante la "garanzia bancaria a prima richiesta" è un credito sotto forma d'obbligazione, indipendente dal contratto di base tra beneficiario e debitore (oltre a quanto citato nel reclamo si vedano: D. Guggenheim, op. cit., p. 323 ss.; DTF 76 II 33). Tra beneficiario e garante vale solo quanto tra loro stipulato, il resto essendo *res inter alios acta* (T. Rossi, *La garantie Bancaire a première demande*, Losanna 1990, p. 127). Se è vero, in linea generale, che un credito può essere posto sotto sequestro (REP 1979 p. 199), così come un pegno (vedi cons. 2 in fine della presente) ed anche, per analogia, una garanzia bancaria, è altrettanto vero che se un terzo ha acquisito il credito, in casu mediante la garanzia, in buona fede e fornendo contro prestazione equivalente, la confisca non è più possibile (art. 59 cifra 1 cpv. 2 CP). Ciò vale anche allorquando è possibile un conflitto tra una delle persone lese dal reato ed il terzo acquirente in buona fede. Non è compito del diritto penale risolvere tale eventuale conflitto (FF 1993, vol III, p. 220). Nel caso in esame nessun sospetto di reato, o di malafede, è anche solo adombrato nei confronti della qui reclamante per quanto concerne l'"ottenimento" della garanzia bancaria. Inoltre, vi è stata, sempre da parte della qui ricorrente, controprestazione mediante l'erogazione del finanziamento richiesto (e "garantito"). Di conseguenza è pacifico che _____ possa e debba beneficiare della garanzia, non meno di quanto lo potrebbe fare il detentore di un pegno (CRP 6 agosto 1990 in re _____). Non trova applicazione, in questo contesto, l'argomento del Procuratore pubblico secondo cui l'adempimento dell'obbligo contenuto nella garanzia costituirebbe un vantaggio per la società riconducibile all'indagato (diminuzione dell'esposizione). Ciò sia per il fatto che comunque la reclamante è terzo in buona fede che ha fornito controprestazione, sia perché la diminuzione dell'esposizione verso _____ non costituisce annullamento della stessa ma, semmai trasferimento ad altro creditore (T. Rossi, op. cit., p. 128). Ovviamente quanto sopra vale nella misura in cui la prestazione garantita è già stata erogata, come accaduto nella presente fattispecie.

E. 5

Intimazione: giudice Edy Meli

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.